

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 27. Aprile 1861.
dal Ministro Dell' Interno*

OGGETTO
Contenzioso Amministrativo

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

10

1

186

Proposta
di Legge sul
Contenzioso Amministrativo.

è che sotto quel titolo si
comprende, non
essendo per la
giurisdizione alla quale
si sottopone, per
la forma della procedura

Il Contenzioso amministrativo
è diversamente ordinato nelle diverse Pro-
vincie d'Italia, non solo per la natura
degli oggetti e per la qualità delle forme,
ma anche per il grado d'indipendenza e per
l'efficacia delle garanzie. ^{per una} ~~Altre~~
parte l'eguaglianza davanti alla legge ^{ad oggi} ~~è~~
~~de~~ anche in questa parte eguaglianza
di ordinamento e di sistema, ^{per l'idea} la qualità
degli interessi, ai quali si tratta di
provvedere, ^{richiede che si venga} ~~basta per se sola a presua-~~
~~rire dell'ingerenza di un generale prov-~~
~~vedimento.~~

Il primo e grave problema che si presenta
Alla innanzi tutto ^{ad ogni altro} ~~tutto innanzi~~ proble-
ma si presenta da risolvere, ^{ed è} ~~che se~~
meglio convenga di conservare, ren-
dendola uniforme, una giurisdizione
speciale per gli affari contenziosi am-
ministrativi, ^{ovvero} ~~di adottare il partito~~



di rimettere ai tribunali ordinari quel
 le controversie che ^{potrebbero} ~~potrebbero~~ ^{non entrano} ~~potrebbero~~ naturalmente
 nel cerchio della loro attribuzione ^{teperando} ~~teperando~~
 di loro spettanza e di far passare all'am-
 ministrazione ^{affari} ~~affari~~ ^{preziosamente} ~~preziosamente~~ am-
 ministrative, ^{salvo} ~~salvo~~ tutte le opportune
 cautele, ^{per} ~~per~~ di conciliare gli interes-
 si privati coll'interesse pubblico.

La decisione assoluta
 negli

A. È manifesta quanto legittima la
 tendenza dell'età moderna di separarsi
 distinguere il potere giudiziario
 dall'amministrativo, e di sostituire
 alle giurisdizioni speciali la giurisdiz-
 zione ordinaria ed universale. ~~Altri~~

so non voglio

^{Esigenza della costituzione}
~~Esigenza e siccome~~ che la giuridi-
 zione speciale del contenzioso amministrativo ~~fa un vero~~ beneficio allora
 che la separazione e la distinzione di
 quei due poteri non era abbastanza
 definita, e che le massime regolatrici
 della pubblica amministrazione non
 si erano per anche ^{determinate, e} ~~svolte in modo di~~
^{la parte di cui non si poteva per ora - la potestà giudiziaria} ~~porre una norma bene determinata~~
 per giudicare. E non mancano tutte
 le vie fautori di quella giurisdizione

Le varie speciali giurisdizioni, formano



speciale principalmente ^{in quei casi} ~~ad essere~~ ^{non}
 sottratta dai pericoli dell'abuso e dell'
 arbitrio ha potuto rendere di se buona
 prova; ~~legati però non è da dire che~~
 non avrebbero, per lo meno, potuto es-
 sere eguali, qualora a quella giuri-
 dizione speciale fosse stata preferita
 la giurisdizione ordinaria.

La 3^a altra banda non può
 negarsi (p. 2. A)

È molto meno a da dire che mentre
 si allarga il campo al bisogno di
 provvedere la prevalenza della giu-
 risdizione ordinaria, non debba con-
 ferire ^{in talmente più negare che} alla bontà della rivista in uso
 più generale e costante, più con-
 forme allo spirito delle nostre istitu-
 zioni, e più consonante all'interesse
 ed alle circostanze delle varie Provincie.

Si già disputato se in uno stato
 nel quale per legge fondamentale la
 giustizia emanata dal Re ed i Magi-
 strati sono ~~immovibili~~, il tribunale
 del contenzioso amministrativo non of-
 fenda ^{un} principio ~~in quale~~ ^{debbano}
 rimanere ~~inviolabili~~ negli ordinari



costituzionale. La quale considerazione
riesicotta senza dubbio del più grave
momento in tutti quei casi, nei quali,
la controversia sottoposta alla giurisdizione del contenzioso am-
ministrativo, si decide intorno a
^{nessuna almeno con}
~~controversie le quali appartengono~~
essendo alla giurisdizione dei tribunali ordinari.

Per sottrarre molte questioni da
questa giurisdizione si è invocato l'
interesse della pubblica amministra-
zione. Ma posto che i tribunali am-
ministrativi indubitatamente prece-
dono con perfetta indipendenza la pub-
blica amministrazione non può avere
interesse a distogliersi dai tribunali
ordinari, i quali alle altre garantì-
gie, aggiungono pure quella dell'ina-
movibilità dei giudicatori.

Che se l'amministrazione è ritenuta
più competente a risolvere i tor-
no agli affari amministrativi, non
si vorrà mai per questo confondersi,
quantunque appaia difficile il
definirlo con una formula precisa,

1 allegando che ~~l'istituto~~ ^{alcuni} ~~alla sua~~ ^{diviso}
immobiliare incagliato nelle sue
a o notevolmente gravi conflitti.
affezioni di cui è allegato essendo
le incompetenze dei tribunali e condanna
giudici ad i vertenze alle quali
non sono applicabili i titoli della
legge. Se invece delle difficoltà
che esiste nel ben definire il
limite dei suoi e dei altri
potestà. E non rimane dovuto
che non si risponda il fatto,
e che obstando alle con-
tenze dei tribunali ordinari
una parte anzi la massima
parte degli affari di loro
ora collegati al contenzioso
amministrativo, ~~debe~~
~~appartene~~ ^{potrebbe} ~~la~~ ~~determinazione~~
~~della~~ ~~competenza~~ ~~per~~ ~~quanto~~
tegnano. E nello stesso
alle determinazioni della
potestà amministrativa gli affari
littoralmente suoi propri solo
alcune garantìe intese
avanti la competenza in obbligo.

52 65

~~la competenza dell'amministrazione
da quella dei tribunali ordinari, ciò
che importa soprattutto, e giova altresì
a conciliare la opposta opinione,
si è che per le materie riservate dal-
la natura delle cose alla competenza
dell'amministrazione, si offrano tutte
le garanzie più desiderabili con-
tro l'errore, la sorpresa e l'abuso.~~

~~Al quale intento la giurisdizione
speciale del contenzioso amministra-
tivo non sembra certo richiesta da~~
alcuna necessità. Il Paesi Bassi colla
loro legge fondamentale, ed il Belgio
colla sua costituzione, hanno abolito
il contenzioso amministrativo, quan-
tunque abbiano conservato molte
parti della legislazione francese. Ed
in Francia l'origine di tale istituzio-
ne procedette da ragioni politiche, le
quali non sono e non saranno punto
comuni all'Italia. La memoria degli
antichi Parlamenti, il bisogno di
rassicurare i compratori dei beni

Q

quella giurisdizione speciale.

Nel tempo dei primi poteri, cioè nel 30. ottobre 1859. si pubblicavano le due leggi sul contenzioso amministrativo e sul Consiglio di Stato; ~~ma~~ tenendosi inviolata ed intatta la indipendenza del giudicare. In Francia il Consiglio di Stato esprime un avviso che viene ridotto in decreto sovrano.

- Giudici ordinari del contenzioso amministrativo sono i Consigli di Governo. Ad essi appartengono le controversie relative al pagamento delle contribuzioni dirette, dei pedaggi e delle gabelle, alla intelligenza ed all' esecuzione dei contratti di appalto per dette contribuzioni, per somministrazioni e per lavori, alla riscossione delle quote per consorzi di acque e strade, ai contratti delle Provincie, dei comuni e degli istituti di beneficenza per lavori di ogni qualità, al riparto ed alla riscossione delle tasse provinciali e ^{comunal} comunitative di ogni

[Signature]

genere, ai regolamenti sul catasto, alle opere, alle spese ed ai danni in fatto di acque e strade.

Il novero di queste attribuzioni venne ritratto dalla legge sulle opere pubbliche, del giorno 20. novembre 1859, la quale deferì ~~all'~~ all' autorità amministrativa le materie dei consorzi, delle acque e delle strade, e altre materie, quantunque siano indicate nella legge del contenzioso, pure non sono mai riscalate dalla sfera amministrativa. Ed altre che furono trattate e decise col contenzioso amministrativo, avrebbero potuto convenientemente, per le indole loro e per i loro rapporti, essere trattate e decise col contenzioso giudiziario, se non ne fossero state sottratte da quella giurisdizione speciale delle quali verità rendono testimonianza gli atti compiuti, e ne sono più che mai convinti coloro i quali ebbero ^{a parte} a parteciparvi e ne fecero esperimento.

[Signature]

L'indipendenza del
giudizio collegiale
§ 87 e se avvenissero
a notarsi come

9. 614

Il Consiglio di Stato giudica sugli appelli contro le decisioni profferite dai Consigli di Governo, senza distinzione di somma, e giudica così in prima come in ultima istanza per le controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, relative al debito pubblico ed alle pensioni.

Non fa mestieri di accennare in quanto pregio sieno tenute le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, emanando esse da Magistrati forniti di cognizioni teoriche e pratiche ~~stato~~ nel diritto comune, quanto nel diritto amministrativo. Né fa mestieri di soggiungere che questo corredo di scienza e di esperienza non si potrebbe egualmente riscontrare in molti Consigli di Governo o di Prefettura, ed è noto come la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato abbiano ^{non di rado} il più delle volte ad annullarne od a riformarne le decisioni.

I non solo nel diritto amministrativo, ma esplicito e fondamento



La qual cosa conferma l'opinione di coloro, i quali ritengono che per l'esercizio della Magistratura si richieda un criterio ed un'attitudine speciale, e che mentre l'amministratore si diparte dal suo ufficio adempiendo quello di giudice, il giudice occupandosi di applicare la legge ai casi concreti, segue la sua via anche quando gli occorre di ^{sentenziare intorno a} diritti collegati con materie di pubblica amministrazione.

La legge sul contenzioso amministrativo del già reame di Napoli è del 21. marzo 1817. Essa dispone che di competenza del contenzioso amministrativo siano tutte le controversie le quali interessino direttamente o indirettamente l'amministrazione pubblica, cioè le strade, le acque, i lavori pubblici, i beni dello Stato, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti, le loro contabilità, le leggi sulla navigazione relativamente alla legittimità delle prede, le

Q

11.
questioni concernenti il governo
e l'esercizio dei diritti civili nei
comuni.

Sono escluse dalla competenza
del contenzioso amministrativo le
azioni tendenti a rivendicare la pro-
prietà di un immobile, le questioni
sullo stato delle persone, le azioni ci-
vili di qualunque natura, nelle quali
non cada in controversia la legitti-
mità, la validità o la interpretazione
di un atto dell'amministrazione pubblica.

La facoltà di giudicare delle con-
troversie del contenzioso amministra-
tivo è affidata ai magistrati comuni-
cipali, cioè agli eletti per le contrav-
venzioni alla polizia urbana, ed ai
Sindaci per le multe non eccedenti
i sei ducati, ai consigli d'intendenza,
con appello devolutivo alla corte dei
conti, ed inappellabilmente per dan-
ni e per le multe che non eccedono
la somma di quaranta ducati, al
Consiglio delle prede marittime

R

alla Corte dei conti, alla Camera di Giustizia e dell'Interno del Supremo consiglio di Cancelleria.

La Corte dei conti per la legge del 29. marzo 1817. si divideva in due camere, l'una pel contenzioso amministrativo, e l'altra per i conti. Alla prima si affidava di esaminare i gravami contro le decisioni dei consigli d'intendenza, e di giudicare delle controversie relative ai contratti dello stato, ma le sue decisioni non potevano essere eseguite senza la sovrana approvazione.

Nel nuovo ordine di cose alcune disposizioni legislative sono state innovate anche in riguardo alla presente materia

Ma la legge organica per l'ordinamento giudiziario pubblicata il 19. febbraio prossimo scorso perchè abbia effetto dal 1. del luglio prossimo venturo, mantiene ferme per ora



le giurisdizioni del contenzioso amministrativo.

Lombardia

L ma un appello
al Tribunale collegiale,

In Lombardia competeva in generale all'autorità amministrativa la materia delle acque, delle strade, dei boschi, dell'imposta fondiaria e della tassa sulle arti e sul commercio. La tassa sulle rendite si rimetteva a commissari speciali. Le imposte indirette furono fino al 1835 di competenza dei tribunali ordinari ed in appresso di tribunali misti.

Emilia

In Emilia una vera e propria giurisdizione del contenzioso amministrativo non è all'infuori delle controversie relative ai contratti di accolto per le strade. Sono chiamati a decidere i consigli di Prefettura e di acque e strade, in unione ad un magistrato della Corte Regia, e con appello al consiglio di Stato. Il contenzioso in materia di pensioni è deferito alla Corte dei conti con appello ad una commissione estratta

S

14.
11
dal consiglio di Stato. Suoi di ciò quan-
do i privati abbiano a reclamar~~si~~^{la azione}
~~pretore~~ lesioni di diritti, non sono di-
stratte dai tribunali ordinari. Per
gli affari amministrativi ai consi-
gli di Prefettura od anche al consi-
glio di Stato si rivolgono i ricorsi
a norma delle leggi speciali.

Prima quando fu capoluogo del
dipartimento del Taro ebbe un Con-
siglio di Prefettura a norma della
legge del 17. febbraio 1800. e delle
altre relative. Esso continuò dopo
il 15. giugno 1814. ad esercitare negli
affari contenziosi di amministrazio-
ne le sue funzioni nei tre Ducati
di Parma, Piacenza e Guastalla. Nell'
anno medesimo, con regolamento
organico del 6. agosto s'istituiva
un Consiglio di Stato diretto da Sua
Maestà e per ora il Ministero. quel-
la istituzione fu compiuta sotto la
presidenza di Sua Maestà o del Mi-
nistero con Decreto del 27. marzo e

L

del 22 aprile 1816. sotto la presidenza di Sua Maestà, e veniva poi rivindato, come apparisce specialmente dal decreto del 31 Luglio 1822.

^{11 config. x. 1826}
 Si divideva in ordinario e straordinario. L'ordinario aveva le tre sezioni dell'amministrazione, del contenzioso e dei conti. La prima esprimeva il parere sui regolamenti amministrativi, sui dubbj intorno al vero senso delle leggi, sui conflitti fra le autorità amministrative e le giudiziarie, sugli affari del culto, sulla facoltà di agire e difendersi avanti i tribunali per le amministrazioni sottoposte alla tutela del governo, come pure sulla accettazione di eredità, lasciti e doni, sui contratti di compra, vendite e permuta di beni stabili sugli investimenti di danaro, e sul cambiamento del modo di godere dei beni comunitativi.

La seconda sezione giudicava in

10

16. 131

zione

prima istanza, salvo l'appello al Consiglio unito, delle controversie relative a contratti di intraprese e di somministrazioni per lo Stato e per opere pubbliche, ed indennità per espropriazioni alle tasse dirette, cioè prediale, personale e patenti, alle trasgressioni in fatto di acque e strade, alla distribuzione delle spese per lavori pubblici, alle contestazioni per gli affitti del patrimonio dello Stato.

La terza giudicava dei conti delle pubbliche amministrazioni salvo l'appello per violazione di legge, di regolamenti o di forme. Questa sezione era soppressa con decreto del 3. dicembre 1836. e veniva creata in sua vece una camera dei conti.

Cessava nel 1859. il governo di Parma, ma col decreto del 30. novembre, che vi dichiarava pure cessato il Consiglio di Stato, manteneva fino a nuova disposizione la sezione del

D

contenzioso amministrativo, e con
 altro Decreto del 6. Dicembre si ag-
 giungeva che fra le attribuzioni
giudiziarie conservate al contenzio-
 so amministrativo si comprendessero
i ricorsi contro le sentenze della ca-
mera dei Conti. Quella sezione con
 successivi Decreti fu chiamata tri-
bunale del contenzioso amministra-
tivo e come tale agisce tuttavia,
 nulla essendosi ancora innovato in
 quisa che fra le molte cause pen-
 denti, una ve n'ha contro il Mini-
 stero dei Lavori Pubblici per titolo
 di spese relative ai lavori di acque
 esterne.

Questa istituzione che ha avuto
 una meritata importanza finche le
 Provincie Parmensi costituivano un
 piccolo principato, retto da governo
 assoluto, dovrà naturalmente cedere
 il luogo alle leggi generali che ver-
 ranno adottate per tutto il Regno.
~~La giustizia sarebbe meno facile~~

Q

~~e pronta qualora invece dei tribu-
nali ordinarsi negli affari di loro
attribuzione, si dovesse ricorrere ai
Consigli di Prefettura in primo gra-
do, ed al Consiglio di Stato in grado
di appello.~~

Province Romane

Nelle provincie già romane il con-
tenzioso amministrativo era regolato
da un Editto del 25. Luglio 1835, da
una istruzione dichiaratoria del 22
novembre 1836, e da un Editto del 2
Giugno 1851. Caduto il Governo Pon-
tificio si aboliva nelle Romagne la
giurisdizione del contenzioso ammini-
strativo con Decreto dell' 31. agosto 1859.
Si aboliva pure nell' Umbria con de-
creto del 9. novembre 1860. Dichia-
randosi che le cause relative saranno
conosciute e giudicate in primo grado
dai tribunali di prima istanza e
negli ulteriori gradi dai tribunali
superiori.

Nelle provincie delle Marche un
decreto del 2. novembre 1860 ordinava



invece che dal 1: gennaio 1861. fosse-
ro esecutive le leggi svede sul conten-
gioso amministrativo, sul consiglio
di Stato e sulla corte dei conti. Un
Decreto del 22. dicembre ne proroga-
va l'effetto all: del successivo mese
di febbraio.

Modena.

In Modena risaliva al 1852; la
istituzione dei Delegati provinciali
ai quali fu attribuita la facoltà
dapprima competente al Ministero
dell'Interno, di decidere in prime
istanze delle questioni amministra-
tive. Era dato l'appello al Ministro,
oltre il ricorso in revisione al supre-
mo tribunale. Ma nelle materie
di finanza le cose procedevano altri-
menti; giacchè non era lecito di re-
sistere da qualunque decisione fosse
data del relativo dicastero, e soltanto
dopo la lega organica austriaca fu
conceduto l'appello ed il ricorso in re-
visione per le cause di contrabbando.

Dopo aver reso conto colla maggiore




possibile brevità delle diverse dispo-
sizioni vigenti nelle varie provincie
d'Italia sul contenzioso amministra-
tivo, e debito mio di spiegare i mo-
tivi di questo ^{decreto o progetto} progetto di legge che
ho l'onore di presentare alla Camera.

Sarà innanzi tutto opportuno di
ricordare che vi sono ^{affari} oggetti di vera
e ~~vera~~ amministrazione, i quali erano stati
attribuiti alla giurisdizione ammi-
nistrativa di primo e di secondo grado,
al fine di dare agli amministrati
una maggiore ^{dei loro diritti} garanzia concilia-
bile col regolare andamento dell'am-
ministrazione ^{come pubblica} pubblica. Dovrebbe quindi
esaminare se tali ^{affari} oggetti si potesse-
ro attribuire ai Tribunali ordinari,
o non piuttosto ^{dal loro proprio} richiamare all'am-
ministrazione attiva, ^{procedente} procedente
con regole e forme proprie, le quali
sieno nel tempo medesimo di suffi-
ciente garanzia agli interessati.
^{L'analisi} Questa ~~analisi~~ ^{analisi} ~~analisi~~ ^{analisi} ~~analisi~~ ^{analisi}
a separare semplicemente ^{dagli} dagli affari

L'abolendo il contenzioso
amministrativo

L'analisi ha fatto chiarire alquanto
questo punto capitale.



L'analisi degli affari

L'analisi
preordinata a discernere
e separare

oggi attribuiti alla giurisdizione amministrativa, quelli dei quali si potrebbe lasciare intera cognizione ai Tribunali ordinari, dagli altri che dovessero ritornare all'amministrazione pura, ^{ovvero, e non scorte} ~~ovvero, e non scorte~~ ^{se la ragione e} ~~se la ragione e~~ di più sottili distinzioni quando si richiama ^{dal} ~~dal~~ ^{stanno che} ~~stanno che~~ al principio che ^{governa questa} ~~governa questa~~ ^{ma la materia,} ~~ma la materia,~~ ed al quale si è procurato di conformare il presente progetto, ^{vale} ~~vale~~ a dire dal principio dell'indipendenza del Potere ^{esecutivo} ~~esecutivo~~ ^{dal} ~~dal~~ Potere giudiziario. ^{Ma} ~~Ma~~ ^{il} ~~il~~ ^{principio} ~~principio~~ ^{che} ~~che~~ ^{governa} ~~governa~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{principio} ~~principio~~ ^è ~~è~~ ^{quello} ~~quello~~ ^{sul} ~~sul~~ ^{quale} ~~quale~~ ^{specialmente} ~~specialmente~~ ^{si} ~~si~~ ^{sono} ~~sono~~ ^{sempre} ~~sempre~~ ^{fondati} ~~fondati~~ ^{coloro} ~~coloro~~ ^{che} ~~che~~ ^{difendono} ~~difendono~~ ^{la} ~~la ^{giurisdizione} ~~giurisdizione~~ ^{amministrativa} ~~amministrativa~~ ^{contro} ~~contro~~ ^{coloro} ~~coloro~~ ^{che} ~~che~~ ^{la} ~~la~~ ^{combattono.} ~~combattono.~~~~

ci ha condotti passo a passo alle proposte A. legge che ha l'onore di sottoporre. Espone ogni punto ed espone il principio che

regia ^{nota} ~~nota~~ ^{con} ~~con ^{questo} ~~questo~~ ^{principio} ~~principio~~ ^è ~~è~~ ^{quello} ~~quello~~ ^{sul} ~~sul~~ ^{quale} ~~quale~~ ^{specialmente} ~~specialmente~~ ^{si} ~~si~~ ^{sono} ~~sono~~ ^{sempre} ~~sempre~~ ^{fondati} ~~fondati~~ ^{coloro} ~~coloro~~ ^{che} ~~che~~ ^{difendono} ~~difendono~~ ^{la} ~~la~~ ^{giurisdizione} ~~giurisdizione~~ ^{amministrativa} ~~amministrativa~~ ^{contro} ~~contro~~ ^{coloro} ~~coloro~~ ^{che} ~~che~~ ^{la} ~~la~~ ^{combattono.} ~~combattono.~~~~

Domanda
A. come viene espressa
la giurisdizione per uomini
che non accettano la
stessa parola? E
come per via di due ragioni
1. della difficoltà che esisteva
nel fare l'analisi congiunta
che io necessariamente ripeto; e 2.
ed anche in tempi nei quali
l'amministrazione conosce bene
ed esatto, e la regola A. che
non sono ben differenziate. Questa

Esaminando le materie alle quali le diverse legislazioni hanno attribuita la giurisdizione amministrativa non si trova che quel principio sia stato ad esse costantemente di guida se coloro che combattono siffatta

Q

difficile per l'incerto del effetto
che non quale materia rimovibile
di competenza per cui non per
dogma, per provvidenza del quale
lo stesso in istruzione del
partecipazione dell' ^{affettiva}
e del giudizio, ^{ad essere}
vulle di categoria amministr.
trattato. 2.0 la stessa non
voluta quanto partecipazione ad
la ^{facilita} ^{di cui}
voluta ^{la facilità} ^{di cui}
prof: la necessità di attendere
la ^{attribuzione} ^{di} ^{potere}
appartenere ^{di} ^{potere} ^{ad}
molte ^{questioni} ^{di} ^{competenza},
in ^{que} ^{queste} ^{materiali} ^{tra:}
dove ^{che} ^{ha} ^{origine} ^{una}
definita ^{qualcosa} ^{ad} ^{una}
già ^{la} ^{spese} ^{delle} ^{proprie}
delle, ^{anche} ^{non} ^{troni}
delle ^{che} ^{si} ^{per} ^{limita}
e ^{impone}.
L' ^{definito} ^{la} ^{regione}
L' ^{si} ^è ^{degli} ^{altri}
L' ^{si} ^è ^{degli} ^{altri}
nella

22.2
giurisdizione ^{amministrativa} sono nel vero quando
sostengono essersi, coll' istituzione
dei Tribunali amministrativi, sottrat-
te ai Tribunali ordinari questioni
proprie della loro universale giuris-
dizione civile e penale, ^{se l'attribu-}
zione non è ^{di} ^{disporre} ^{la} ^{competenza}
da tenersi ⁱⁿ ^{pro} ^{ovvero} ^{le} ^{appropiazioni}
L' ^{si} ^{avverrà:}
L' ^{si} ^{avverrà:} quando affermano, che
il contenzioso amministrativo, quale
si vede costituito da alcune leggi, non
può deferirsi ai Tribunali ordinari
senza offendere l'indipendenza del
Potere amministrativo, e diminuire,
o distruggere la sua responsabilità.

Le varie legislazioni quando hanno
trovato congiunti, ed uno semplice-
mente a contatto interessi e talvolta
diritti privati con interessi pubblici,
hanno deferite alla giurisdizione am-
ministrativa ogni ^{volta} ^{che} ^{questione} ^{relativa},
servendo spesso a particolari considera-
zioni di convenienza, sulle quali parlo
i tentativi di fondare complete teorie e
di elevarle a severità di principi, non
potevano riuscire a buon fine.

~~Ma a togliere ogni incertezza bastò
il soccorso per solito potentissimo
della giurisprudenza, cui in ogni tal
volta possibilità, non che occasione
di definire rigorosamente i limiti
di un principio che le leggi stesse
non si erano imposto.~~

La verità ~~era~~ ^{era} questa, che se la istitu-
zione, o la esistenza di Tribunali ammi-
nistrativi aveva dato veramente occasione
ai Legislatori di attribuire ad essi que-
stioni che avrebbero appartenuto alla
naturale giurisdizione dei Tribunali
ordinari, aveva altresì ^{indotto a} permesso di de-
ferire ^{loro} talvolta alla ~~giurisdizione ass-~~
~~ministrativa~~ la cognizione di altri af-
fari che anche senza ciò non potevano
entrare nella giurisdizione dei Tri-
bunali ordinari e sarebbero invece
rimasti nella libera azione ammi-
nistrativa. ~~Al posto di tribunali~~
~~può~~ come progresso la restituzione
ai Tribunali ordinari di tutte le
questioni che potevano dirsi loro

I distinguere questi affari al
minimo possibile, o per
quanto la decisione sia
arbitra, tale è il compito
di chi sta che bisogna
abbino il vantaggio con-
suetudinario non solo per
danno ma per manifesta
utilità.
E andiamo a spiegare però
l'obbiettivo che si vorrà
accompire una giustizia
che non è un semplice

sottratte per l'attribuzione datale
ai Tribunali amministrativi, non
dovano trascurarsi il possibile oggetto
che fosse d'altra parte un regresso
nel fatto, se non nei principi; ^{quando} ~~si~~
~~lasciare tutti gli altri affari all'am-~~
~~ministrazione pura.~~

I che prima erano sottoposti
ad un giudizio ultralegale
sono abbandonati alla
decisione della stessa
amministrazione. ~~o~~
ora le loro procedure
sono alle dipendenze,
rimangono le loro vertenze
che in fatto non son
giunte a quel punto
che in quelle materie
che hanno luogo ad
efficiare alcuni di
tale giurisdizione. ~~quando~~
l'azione sottoposta al
Tribunale amministrativo
che si è per accertare
una ricevuta contabile
o documento generale ogni
che un nuovo titolo
ha natura di un
obbligazione, e se non appartenesse
la qualifica delle cause di
cui nel contenzioso am-
ministrativo, e dove
in effetto uno di tal genere
che ~~spetta~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~di~~
competenza dei tribunali
ordinari
ma ~~l'indivisa~~ ~~che~~ ~~in~~ ~~alcuni~~
casi si sospinge il ~~provveduto~~
dei nostri tribunali. ~~sono~~
spesso venute a occuparsi
avere una giurisdizione speciale
per quei casi ~~che~~ ~~sono~~ ~~di~~
accusazione? L'istituzione

Di fronte a tale oggetto era da osser-
vare che se noi procediamo ad analiz-
zare le leggi vigenti sul contenzioso
amministrativo in alcune parti d'Ita-
lia, e più specialmente quella vigente
nelle antiche provincie, viene fatto
veramente il trovare la enunziativa
di non poche materie, le quali sembra-
no attribuite alla giurisdizione dei
Tribunali amministrativi e che pure
non potrebbero deferirsi ai Tribunali
ordinari, perche implicanti questioni
propriamente amministrative.

~~Ma se può essere stato un generoso~~
~~desiderio del legislatore, di estendere~~
~~anche a quelle materie la giurisdizione~~
~~dei Tribunali amministrativi, non~~

è proporzionato al suo scopo?
non si può in una legge
con altre ragioni e sufficienti
contiene, questa è ciò che non
ardono pronunciare potersi
alcuna legge ~~effettiva~~ si ha
a dei cittadini. 8) è opportuno
a tal fine, per limitare il
potere assoluto della pubblica
amministrazione, per dare una
garanzia ai privati, che
non possono nel presente
stato di legge che in quelle
materie le quali finora erano
tenute dal contropotere am-
ministrativo, ed ora vengono
in loro mani amministrative
come, i Regolamenti, le
Disposizioni amministrative

25. 440
2)
~~si trova (come si è già avuto occasione
di avvertire) che ne soggetteo quatto-
vi sulle quali si realizzasse un vero
esercizio di tale giurisdizione, fosse
la natura delle cose prevalere, ne
può dirsi che coll'abolizione dei
Tribunali amministrativi, senza che
materie siffatte fossero dichiarate
di competenza dei Tribunali ordina-
rii, venisse a verificarsi qual regres-
so che pareva possibile.~~

⁸³ opportuno
~~Però ad escludere che ove recla-
mi si elevassero anche su tali mate-
rie, non fosse lasciata assoluta li-
bertà all'amministrazione pura di
decidere senza sufficiente garanzia,
si sarebbe prescritto che dovessero
decidere con Decreto motivato, ammettere
le rappresentanze delle parti, e sentite
i consigli amministrativi che nei di-
versi gradi sono stabiliti dalle leggi
vigenti.~~

^{similmente}
~~Ma sarebbe più fatta revocata al-
meno agli ordini per i quali è in azione~~



Similmente sarebbe concesso

199

L'alta autorità del consiglio di Stato per tutti quei grandi interessi sui quali quel Collegio eminente è chiamato, o a decidere in primo ed ultimo grado, o a dar parere prima che il Re rivolva sui ricorsi ^{pro. 4.} ~~giati~~ ^{te} contro decisioni del potere esecutivo che non ammettono altro rimedio.

Si è quindi creduto che le questioni da rilasciarsi ai Tribunali ordinari fossero quelle che, vertendo sulla esistenza d'un diritto privato, o sulla contravvenzione ad una legge, avrebbero per sé naturalmente appartenuto all'universale loro giurisdizione, ove non le fossero state espressamente sottratte mediante la positiva attribuzione fatta alla giurisdizione amministrativa.

^{qualora} Quando si disputa di un diritto privato, ^{qualora} allorché si tratta di certificare una contravvenzione e di applicare al contravventore la

Q

pena, si trova naturalmente in azione la giurisdizione del Tribunale ordinario.

Possiamo che nessuna legge avesse mai disposto essere di competenza dei Tribunali amministrativi le questioni sorte per la divergente intelligenza di una legge vaghiaria tra l'esecutore di essa ed il contribuente sia al momento che si compie l'atto che vuole soggetto a dazio, sia che ad atto compiuto, si pretenda essere in quello contravvenzione. Qual dubbio che tali questioni sarebbero di competenza dei Tribunali ordinari?

Nell'esercizio di questa competenza non è certamente offesa possibile all'indipendenza dell'autorità amministrativa che è fuori affatto di azione. Quando la legge nella sua semplicità è data all'amministrazione che la faccia eseguire, a decidere ogni questione che sorga tra l'esecutore ed il contribuente si

Q

presenta naturalmente la giurisdizione del Tribunale ordinario.

Questo che si verifica sempre nelle imposte indirette, non ~~è~~ ^{già} ~~indistinta~~ ^{del} ~~mente~~ ^{vero} ~~per~~ ^{le} ~~parte~~ ^{dirette}, nelle quali ~~il~~ ^{se} ~~Legislatore~~ ^{si} ~~trovati~~ ^{trova} ~~per~~ ^{la} ~~ragione~~ ^{legge} ~~intima~~ ^{ordinaria} ~~della~~ ^{il} ~~materna~~ ^{che} ~~nella~~ ^{offende} ~~necessità~~ ^{di} ~~di~~ ^{supporre} ~~frase~~ ^{ed} ~~il~~ ^{contrari-} ~~bucate~~ ^{l'} ~~azione~~ ^{intermedia} ~~di~~ ^{di} ~~Autorità~~ ^{amministrative,} ~~o~~ ^{di} ~~Commissioni~~ ^{speciali} ~~che~~ ^{rendano} ~~possibile~~ ^{l'} ~~applicazione~~ ^{della} ~~legge~~ ^{ordinaria}.

Ora il Tribunale ordinario, non può per ~~riparazione~~ ^{riparazione} ~~di~~ ~~materna~~ ^{materna} ~~sub-~~ ^{stituirsi} ~~a~~ ^{quell'} ~~azione~~ ^{azione} ~~e~~ ^{giudicarla,} ~~o~~ ^{nella} ~~parte~~ ^{parte} ~~non~~ ^{riservata} ~~a~~ ^{ta-} ~~le~~ ^{le} ~~azione~~ ^{azione} ~~non~~ ^{può} ~~esser~~ ^{esser} ~~chiamato~~ ^{chiamato} ~~a~~ ^a ~~spiegare~~ ^{spiegare} ~~la~~ ^{la} ~~sua~~ ^{sua} ~~giurisdizione~~ ^{giurisdizione} ~~se~~ ^{se} ~~non~~ ^{non} ~~quando~~ ^{quando} ~~la~~ ^{la} ~~pubblicazione~~ ^{pubblicazione} ~~dei~~ ^{dei} ~~ruoli~~ ^{ruoli} ~~dei~~ ^{dei} ~~contribuenti~~ ^{contribuenti} ~~renda~~ ^{renda} ~~possibile~~ ^{possibile} ~~un~~ ^{un} ~~immediato~~ ^{immediato} ~~confronto~~ ^{confronto} ~~tra~~ ^{tra} ~~la~~ ^{la} ~~domanda~~ ^{domanda} ~~d'~~ ^{d'} ~~imposta~~ ^{imposta} ~~e~~ ^e ~~la~~ ^{la} ~~legge~~ ^{legge} ~~che~~ ^{che} ~~si~~ ^{si} ~~crede~~ ^{crede} ~~violata~~ ^{violata}. Oltre che, ogni richiamo anticipato, se pur fosse possibile in

~~1~~ ² ~~è~~ ^è ~~il~~ ^{il} ~~tempo~~ ^{tempo} ~~del~~ ^{del} ~~decreto~~ ^{decreto}.

Q

Il giudice potrebbe tal indugi che qualche caso, ~~virtuerebbe~~ l'economia delle operazioni che ^{per} preparano la formazione dei ruoli ~~in un modo turbato.~~

~~Ma non è temibile che porti pericolosi ritardi alla revisione delle imposte lasciare le relative questioni al corso dei giudici ordinari?~~

~~Considerando questa giusta considerazione nei termini della sua natura le espressioni, ^{do} si è posta la cautela del solve et repete, meno nei supplementi che l'amministrazione ^{si è} reclama ~~te~~ oltre la misura concordemente pagata al compimento dell'atto.~~

Poniamo che nessuna legge avesse detto che le questioni intorno ai contratti stipulati colle amministrazioni fossero di competenza dei Tribunali amministrativi, non dubbio si avrebbe che fossero esclusivamente competenti a decidere ~~di~~ ~~tal~~ ~~questioni~~ ~~dei~~ ~~Tribunali~~ ~~ordinari~~, ^{è in un caso} siccome ~~è~~ realmente in alcune delle nuove Provincie del Regno, ove non è legge che le sottragga a quella competenza.

Vale

Che se l'interesse pubblico non può talvolta comportare che i contratti per i lavori, o per somministrazioni restino ^{invece operanti} ~~invece~~ fino al termine ^{del giudizio} ~~della causa~~, si trova giusto che essendo ~~giudicio~~ di tale interesse l'autorità amministrativa ^{invece} è commessa la custodia ^{dei pubblici interessi} ~~e ne è data~~ ^{alla} la responsabilità; ^{che} venga fatta ^{alla} dalla legge facoltà di ordinare e procurare la esecuzione del contratto, ~~anche~~ pendente la lite, salvo le conseguenze di ragione.

È come spesso per il fedele adempimento dei contratti in corso, altra garanzia non ha l'amministrazione che le rate di prezzo non pagate, così viene proposto che non potessero quelle rate sequestrarsi; almeno che non vi aderisca la stessa amministrazione?

Oltretutto si è creduto che fosse da concedere alle amministrazioni la facoltà di convenire che le

Q

31
 questioni che sorgessero per l'esecuzione di contratti fossero definite col mezzo d'arbitri. Questo era già coerente al disposto di alcune leggi speciali e segnatamente ~~per~~ quelle dei Savoi pubblici. È sembrato che mentre in molti casi la prevalenza di tal facoltà tornerebbe dannosa ed alle amministrazioni ed agli stessi privati contraenti e contrasterebbe colla tendenza dei tempi verso ogni maniera di speditezza d'affari, non avrebbe altronde pericoli, dacché le leggi ed i regolamenti speciali alle diverse amministrazioni, determinerebbero a quali autorità e con quali garanzie spetterebbe l'esercizio di tal facoltà.

Il Potere amministrativo decreta un'opera, ^{per uno} ~~diritto~~, per la sicurezza di una strada, di che la legge lo ha fatto custode e responsabile.

Un privato reclama come di



32. e 617
offesa alla sua proprietà. Non esiste legge che faccia entrare nella giurisdizione amministrativa la cognizione di questo reclamo. qual Tribunale ordinario potrebbe dichiararsi competente a revocare ed annullare il Decreto dell'Autorità amministrativa?

Nella impossibilità in cui si trova il Legislatore di stabilire direttamente i limiti di alcune obbligazioni in relazione a certi interessi e servizi pubblici, e posto nella conseguente necessità, come abbiamo detto parlando delle contribuzioni dirette, di frapponere fra se. ed i privati un Potere amministrativo che, caso per caso faccia ciò che una volta per tutte non ha potuto farsi nella legge, e concreti in qualche modo la obbligazione che non potè essere ^{specificamente} ~~specialmente~~ definita.

In questa azione il Potere amministrativo ha una delegazione della legge e del modo con cui compie siffatta delegazione non può esser

chiamato a render conto avanti ai tribunali ordinari. Ufficio di essi è di giudicare, non di governare; e certamente governerebbero se potessero revocare, o modificare gli atti del Potere amministrativo.

Ma non potranno i tribunali ordinari, rispettando quegli atti, giudicare delle loro conseguenze rispetto ai diritti dei terzi? Non sarà nella naturale ed universale giurisdizione di essi tribunali decidere se tali atti della cui legittimità e giustizia non possono cercare, abbiano disturbato semplicemente un interesse, od abbiano diminuito una proprietà? Si che sia questo da dichiarare caso d'indivisibilità diversamente dall'altro; nel quale dove il privato reclamante vuol

trovare un'offesa ai suoi diritti, non ~~veramente~~ ^{in ciò che è legge} una condizione legale ~~che~~ ^{il} limite dei medesimi?

Tornando a questo punto che è il più delicato dell'argomento si rimarrà

[Signature]

Se il dir che l'atto amministrativo non può né imporsi né costringere, e il dir che la sua esecuzione non rispetta e si giudica e si ammenda, ed ha forza e efficacia contraria? o governo e suo ^{non} legittimità e giurisdizione? ^{esistono?}

34. 103

pure convinti che assoluta contraddi-
zione non v'è onde la incensurabi-
lità degli atti dell'autorità ammi-
nistrativa per parte dei Tribunali or-
dinari, non escluderebbe la loro com-
petenza a giudicare delle conseguenze
di ragione sui diritti acquistati.

Se nei primi tempi dell'applica-
zione della legge si presenteranno in
questo punto delicatissimo, questioni
intricate di alcune difficoltà, e da
aver fede sull'azione feconda di una
sapiente giurisprudenza, per la quale
i limiti dell'amministrazione e
quelli dell'autorità giudiziaria ver-
ranno a definirsi praticamente in
modo che resti illesa la indipendenza
del Potere amministrativo, al quale
verrebbe ~~altresì~~ ^{inoltre} rimesso il giudizio
della ~~irregolarità~~ ^{esecuzione o inosservanza} dei ~~suoi~~ ^{propri} atti,
~~pendente~~ ^{durante} la lite, ~~in~~ ^{e sempre in} ogni caso di urgenza.

Con questo si è inteso di ripristinare
la giurisdizione dei Tribunali ordinari
in quella universalità che le è propria

Q

a difesa dei diritti acquistati, e cui aveva portato un limite la giurisdizione del contenzioso amministrativo.

Ma tutti i diritti acquistati dovranno veramente avere la tutela dei Tribunali ordinari?

La legge sullo stato degli ufficiali militari stabilisce che in alcune condizioni di fatto prestabilite, un ufficiale ha diritto positivo a passare da un grado inferiore ad un grado superiore.

In virtù di questa legge noi abbiamo in presenza di diritti acquistati meritevoli di difesa. Dovranno ottenerla dai Tribunali ordinari? Rispondendo in contrario, sia per queste, sia per altre analoghe materie verrebbe veramente ad operarsi una sottrazione alla naturale giurisdizione dei Tribunali ordinari?

Ciò non sembra per verità. La giurisdizione ordinaria dei Tribunali civili non va oltre a quei diritti.

che hanno radice nel gius comune,
nelle leggi che regolano i diritti pri-
vati, o il diritto di proprietà in tutte
le sue variazioni.

Quando una legge amministrativa
crea un diritto, può bene defi-
nirne le condizioni senza uoto di al-
cun principio, e senza offendere la
naturale giurisdizione dei Tribunali
ordinari.

È per questo che ammettendosi
che sia lasciata ai Tribunali stessi
la cognizione di tutte le cause civili
già deferite alla giurisdizione am-
ministrativa, nelle quali cadesse in
discussione un diritto acquistato, si
è creduto di dover limitare siffatta
disposizione ai diritti che avessero
il loro fondamento nelle leggi comuni
che regolano i diritti privati.

Con questa limitazione mentre
non vengono offesi i principj di
facilità all'amministrazione di
accettare senza ripugnanza, per chi

alleno esatto.

2

senza pericolo, ogni liberale miglioramento dei suoi ordinamenti a garanzia di molti interessi, ~~non ele-
 vare~~ ^{anche} talvolta ~~alcuni~~ ^{di essere} al grado di diritti. ^{ma} sarebbe impossibile che alcun governo potesse ~~contingenti~~ ^{provvedere} e forse neppure mantenersi in questa via di progresso, quando dovesse temere tanta scossa alle discipline amministrative, quanta ne vorrebbe dall'ammettere l'azione dei tribunali ordinari in argomenti di tal genere.

Ma ciò nel tempo stesso rende evidente la necessità di un'alta istituzione presso il governo che tuteli i diritti acquistati in virtù di leggi amministrative.

Il progetto, nel dichiarare che le materie in esso non contemplate ritornano all'amministrazione attiva, riserva ancora espressamente quelle materie che siano dalle leggi particolari attribuite a commissioni speciali.

Q

Oltre l'abolizione della giurisdizione del contenzioso amministrativo, com'è più comunemente inteso, ogni passo al di là avrebbe segnato un pericolo. Solamente da revisioni singolari di ciascuna legge potrebbe forse derivare alcuna mutazione in questo rapporto.

Nel porre la detta riserva si è avuto riguardo alla convenienza di non proporre mutazioni delle quali fosse impossibile prevedere fin da oggi le conseguenze, e donde perciò potessero riceverne una scossa pericolosa i pubblici servizi regolati da leggi speciali.

~~mentore~~ ~~Per~~ ~~la~~ ~~leva~~ ~~militare~~ ~~e~~ ~~le~~ ~~regole~~ ~~da~~ ~~essa~~ ~~stabilite~~ ~~per~~ ~~risolvere~~ ~~non~~ ~~tutte~~ ~~ora~~ ~~per~~ ~~alcune~~ ~~importanti~~ ~~questioni~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~presentano~~ ~~nella~~ ~~sua~~ ~~applicazione~~

Non si è mancato di considerare se nella delegazione del contenzioso amministrativo ai Tribunali ordinari



si dovesse comprendere anzi la giurisdizione propriamente detta che esercita la Corte dei conti in materia di contabilità.

Il meno che possa dirsi, e che ha pure il suo valore, si è che coloro che entrano a servire nelle pubbliche amministrazioni accettano quella speciale giurisdizione, o in somma le condizioni prescritte dalle leggi amministrative.

Certo è che coll'assumere una gestione amministrativa, si creano rapporti definiti da tali leggi, e diversi da quelli che sono regolati dal gius comune. E sebbene nelle questioni relative avvenga naturalmente d'argomentare in parte colle regole del mandato, con quelle della locazione d'opera etc: ciò è piuttosto per la condizione intima ad ogni questione legale di soggiacere ai canoni di ragione scritta che è il diritto comune, che non al precetto testuale delle leggi che regolano i dritti privati.

Nel Belgio, dove non sono Tribunali



del contenzioso amministrativo, non
è per questo che la Corte dei conti non
abbia in fatto di costabilità una giu-
risdizione esclusiva.

Si anche esaminato se la materia
delle pensioni degli impiegati dovessi
trasferirsi ai tribunali ordinari, e fu
ritenuto che no. Imperocchè anche

Anche i diritti ^{alle} a pensione non desi-
vano dalle leggi regolatrici dei dirit-
ti privati; ma da leggi speciali che
attribuendo quei diritti possono re-
golarne l'esercizio.

Una volta che ciò non contrastava
ai principi che erano stati di guida
nella formazione ^{del progetto} dei progetti, è ma-
nifesto come ragioni di convenienza
vantaggiose alla universalità degli
stessi impiegati consigliassero di non
innovare sostanzialmente.

Finalmente ^{occorso un problema} venne fatto di ricercare
se non fosse, come la legge di Napoli
ne aveva traccia, ^{o se della} da sospendersi per
un dato tempo la ^{esecuzione?} eseguibilità delle

ovv.

sentenze a carico delle amministrazioni, quando non ^{fu} ~~fosse~~ ^{nel loro} previsto ⁱⁿ bilancio il carico che ne ^{era} ~~veniva~~.

Ma, tutto considerato, si chiedi di omettere ogni disposizione in proposito, perchè nella quasi totalità dei casi non poteva supporre che la cosa meritasse seria attenzione, e se una ~~volta~~ mai si fosse verificato un ^{simil} caso di qualche entità, ^{non} ~~non~~ poteva ~~accettare~~ ^{accettare} così improvviso da non dar tempo di provvedere, né il credito stesso di qualunque amministrazione ^{temere} ~~faceva~~ ^{potere} ~~effetti di gestione~~.

Questi sono sostanzialmente i principi ai quali si è informata la presente proposta.

Non è da tacere che si è dubitato alquanto se la competenza dei Tribunali ordinari nelle cause che loro sarebbero deferite, dovesse seguire le regole comuni, ^{o parte di} ~~o parte di~~ ^{o parte di} ~~o parte di~~ esclusivamente ^{di} ~~nei~~ Tribunali collegiali di prima istanza.



La ragione di tale esitazione era
nella possibile difficoltà che avesse
il Ministro della finanza di farsi rap-
presentare presso i Giudici di ~~ultima~~
^{primo} grado, specialmente nelle cause d'imposta.

Ma, oltre il pregiò della maggiore
semplicità che rimarrebbe alla legge,
ed il maggiore riguardo al comodo e
all'interesse dei privati reclamanti,
è venuto fatto di osservare, che negli
Insinuatori, o, come altrove dicesi, Cont-
tori del registro, può il Ministro delle
finanze avere rappresentanti capaci,
tutti sul luogo o vicinissimi.

D'altra parte, ^{battori} solo che l'ammini-
strazione abbia cura di prestare atten-
zione nei primi tempi ^{di} non lasciare
senza ricorso qualche decisione che
sembrasse pericolosa per la massima,
~~non può non avvenire che presto si~~
formi e si ^{renda comune} generalizzi anche presso
i ^{tribunali di minor} tribunali di ultimo grado una giu-
ridizione uniforme e costante.

Non si è creduto di dover tenersi



la stessa regola per le cause che si tro-
veranno pendenti al momento dell'
attivazione della legge. Oltre che po-
teva parere meno conveniente che
nel giudizio di cause già assunte per-
so autorità di un grado elevato, si
sostituissero a queste altre autorità
di grado assai inferiore, era evidente-
mente utile alle parti che i giudizi
si esaurissero nello stesso luogo nel
quale erano ormai pendenti.

Questi sono i principii su quali la
regia parte quali si fonda la
liberazione di legge ed in legge
sopra altri in legge di legge,
e che si parte del legge
generale per il ordinamento
amministrativo del regno.

M. H. B.

Progetto di legge Ministe. Interni
Sul contenzioso amministrativo.

Trattato del 27. Aprile 1861.

PROPOSTA DI LEGGE

sul Contenzioso Amministrativo

Art. 1.

Gli affari del Contenzioso Amministrativo cessano di essere sottoposti a giurisdizione speciale.

Tutti i giudizi nella varie provincie competevano ai tribunali amministrativi e altre autorità diverse dai tribunali ordinari saranno rifatti: la giurisdizione ordinaria e all'amministrazione attiva nei termini e modi stabiliti dalla proposta legge.

I ~~ve~~ ~~alle~~ ~~Impere~~ ~~conservata~~ la giurisdizione contenziosa in materia di contabilità, quella del Consiglio di Stato per le materie in cui provvede in primo ed ultimo grado a termini delle leggi.

*1^{na} a
1^a 1^a
foi il fango*

Art. 2.

Spetteranno alla cognizione dei Tribunali ordinari:

Rientreranno nella giurisdizione 1^o tutte le cause contravvenzionali

1^o tutte le questioni ^{civili relative alle} concernenti imposte indirette, ~~come pure quelle che sorgano intorno~~ alle imposte dirette dopo la pubblicazione dei ruoli, escluse ~~però~~ le questioni di estimo catastale e di riparto di quota, ~~le quali sono riservate all'Amministrazione ove da legge particolare non siano deferite alla definitiva deliberazione di Commissioni speciali;~~

2^o le contestazioni intorno ai contratti d'ogni genere stipulati colle Amministrazioni pubbliche, salvo a queste la facoltà di stabilire nei contratti di lavori e di somministrazioni che le differenze che ne nascessero siano definiti da arbitri;

1^a

in genere ogni altra
~~tutte le controversie~~ ~~concernanti~~

la proprietà e i diritti alla medesima inerenti, lo stato delle persone, le qualità ereditarie ed altri diritti privati che abbiano fondamento nelle leggi civili;

~~1° tutte le cause contenziose~~

Art. 3.

~~Se i ricorsi che negli altri affari sono ammessi finora in via contenziosa amministrativa, provvederà il ~~ordine gerarchico~~ la Amministrazione con Decreto motivato, ammesse le rappresentanze delle Parti e uditi i Consigli amministrativi che nei diversi gradi sono stabiliti dalla legge.~~

Non è fatta innovazione alle attribuzioni che siano da leggi particolari deferite a Commissioni speciali.

Art. 4.

Le opposizioni alle domande dell'Amministrazione rispetto alle imposte dovranno, per essere ammissibili in giudizio, venire corredate del certificato di pagamento delle medesime, meno il caso in cui si tratti di domande di supplemento.

Art. 5.

Sul prezzo dei contratti tuttavia in corso non potrà ordinarsi sequestro senza che vi aderisca l'Amministrazione interessata.

Art. 6.

Nelle questioni concernenti contratti di la-

1a - nella quale s'intende la interpretazione pubblica, e faccia questione

Per gli o non compresi nel disposto dell'articolo precedente

atto art. 4.

I (V art. 1.)

*7 di
7 di
11 della
Te
qualunque
altro
10/10
11
l'autorità
ativa
L'opo*

vori o di somministrazioni è riservata facoltà all'Autorità amministrativa di ordinare durante il giudizio, e fare anche compiere ad economia la esecuzione del contratto per urgenza, da dichiararsi con decreto motivato e senza pregiudizio delle conseguenze di ragione.

Art. 8.

Quando, nei casi compresi nel disposto dal n° 3 dell'articolo 2, il punto della contestazione sia tra un atto dell'Autorità amministrativa e un diritto che si pretenda leso, dovrà il Tribunale limitarsi a dichiarare le conseguenze giuridiche dell'atto stesso senza che questo possa essere revocato o modificato se non dietro ricorso in via amministrativa.

Anche in pendenza del giudizio potrà l'Autorità amministrativa, in caso d'urgenza e con decreto motivato, ordinare la esecuzione dell'atto delle cui conseguenze si disputa, senza pregiudizio delle medesime.

Art. 9.

Le questioni devolute in forza di questa legge ai Tribunali ordinarii, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla Parte più diligente avanti i Tribunali collegiali di prima istanza del luogo ove sia iniziato il giudizio; quelle che si trovino in secondo grado, avanti la Corte d'appello del luogo stesso, senza bisogno nè nell'uno nè nell'altro caso di nuova procura.

SESSIONE 1861

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 27 aprile 1861

Contenzioso-amministrativo

Tornata del 28 ottobre 1862

SIGNORI,

L'amministrazione dello Stato, delle provincie e dei comuni non può essere trattenuta o contrariata ~~nella condotta~~ ~~nei pubblici interessi~~, da tanta libertà di opposizioni e di contestazioni quanta, secondo le regole della ordinaria giustizia, è dalle leggi concessa per dirimere il quotidiano conflitto degli interessi privati.

Tuttavia può qualche volta accadere, che anche gli atti delle pubbliche amministrazioni trasmodino ed offendano il diritto dei privati; ed in ispecie le esigenze della finanza, benché importanti alla vita politica e municipale, possono cagionare praticamente qualche aggravio e danno da non tollerarsi. A fronte di tali emergenze, in rispetto per la inviolabilità dei diritti, ~~va~~ ~~in~~ ~~declinabile~~ ~~osservanza~~ delle regole costituzionali, ~~impongono~~ di trovar modo affinché, senza ledere la prerogativa e gli interessi dell'amministrazione, si accordi ai privati la possibile soddisfazione e libertà di difesa, mediante l'esperimento delle loro ragioni davanti i tribunali ordinarii.

7, allorché si provvede agli interessi pubblici, ~~non~~

*Ad
vel*

Finchè gli Stati erano retti ed amministrati da dominazioni assolute, restava difficile che le pratiche del diritto amministrativo si perfezionassero, e più difficile doveva essere, che i conflitti tra il pubblico interesse e il diritto di privati fossero rinviati alle competenze comuni e trattati con le forme ordinarie.

Il progresso a cui gradatamente pervennero le discipline sociali e governative, insegnò prima di tutto a temperare l'anomalia che l'amministrazione pubblica fosse parte e giudice nelle quistioni tra lei ed i privati. Così a misura che, per regolare siffatte quistioni, si introducevano regole legislative e forme affini al procedimento giuridico, sorse quell'ordine di cognizioni che si denomina il *contenzioso-amministrativo*.

Se non che codesto *contenzioso*, essendo affidato a competenze amministrative e regolato da forme speciali, benchè in fatto potesse dare adito ad ottenere giustizia, razionalmente compariva un sistema *privilegiato*, e non presentava ordinamenti e forme bastevoli a far sicuri e soddisfatti gl'interessati. Doveva dunque sorgere e dilatarsi il desiderio di una più libera e piena giustizia; e l'intento non poteva mancare allorchando andava meglio svolgendosi la separazione dei poteri pubblici, e si rendeva effettiva e completa l'attuazione delle guarentigie costituzionali.

Durante lo stato di transizione indicato finqui, sorsero dispute svariate e diuturne circa il contenzioso-amministrativo, e circa il modo di regolarlo e di condurlo sotto l'ordinaria giurisdizione.

In Francia, ove le dottrine e gli ordinamenti del contenzioso-amministrativo ebbero sollecito nascimento e grandioso sviluppo, le non rare mutazioni della cosa pubblica offrirono occasione anche a disputare sul modo di ricondurre le contestazioni amministrative al corso normale della giustizia comune. Restano sulla materia discussioni importanti: ma, prevalendo in Francia il favore per ogni specie di prerogativa, e di concentramento, si mantenne il contenzioso-amministrativo, cui fu fatta soltanto qualche discretissima sottrazione.

La disputa venne iniziata di buon'ora anche nel Parlamento del regno subalpino; ed anzi per due volte fu proposta l'abolizione o trasformazione del contenzioso-amministrativo. Il Ministero, presieduto dal marchese d'Azeglio, e del quale faceva parte il conte Di Cavour, presentò, per organo del commendatore Galvagno, ministro dell'interno, nel 2 dicembre 1850, un progetto di abolizione del contenzioso-amministrativo. Ma codesto progetto fu discusso soltanto nella prima parte che concerneva il riordinamento dell'amministrazione provinciale, e rimase senza sfogo ulteriore ciò che atteneva più veramente al contenzioso. L'argomento stesso fu talvolta ricordato, ma di volo ed a larghi intervalli. Finalmente nella prima Sessione del 1857, essendo ministro dell'interno l'onorevole commendatore Rattazzi, fu trovato conveniente di riprodurre codesta parte di riforma legislativa; e vennero

— *eccezionale* —

Ta

discusse e adottate dalla Camera varie disposizioni, che sottraevano al contenzioso-amministrativo e deferivano ai tribunali ordinarii alcune materie evidentemente spettanti al diritto comune.

Quando poi nel 1859 il Governo, valendosi della delegazione dei pieni poteri, rifiuse quasi completamente il sistema amministrativo, fu rimessa la mano anche sulla legge del contenzioso, regolandolo con l'apposita legge del 30 ottobre, n° 5708.

Cominciata nel 1861 la Legislatura attuale, il Gabinetto del conte Di Cavour presentò, per l'organo del ministro dell'interno commendatore Minghetti, tra le altre leggi amministrative, anche quella relativa all'abolizione del contenzioso ed al rinvio ai tribunali ordinarii di tutte le questioni nascenti dal diritto civile dei privati. E sebbene per i successivi mutamenti fossero ritirate o modificate molte delle leggi in allora proposte, rimase tuttavia agli studi della Camera il progetto suddetto; il quale riproduceva una riforma preconizzata fino dal 1851, e che, interessando alla giustizia pubblica, poteva essere accolta, malgrado la varia fortuna delle altre riforme amministrative.

La Camera conosce già la dotta e limpida relazione, colla quale il ministro accompagnò il progetto della legge, e che fu da lui presentata nel 27 aprile 1861 sotto il n° 46. Essa espone esattamente le varietà della legislazione amministrativa negli antichi Stati d'Italia, meno la Toscana che non lo aveva adottato; e spiega largamente e con chiarezza i motivi per i quali, senza pregiudicare agli atti e alle prerogative dell'amministrazione pubblica, il Governo proponeva di rinviare ai tribunali ordinarii la cognizione delle liti ove presentavasi un diritto privato, meritevole di non essere distratto dalla giurisdizione comune.

Sarebbe perciò superfluo ridire qui le cose già esposte nella relazione del ministro, che la Camera possiede e conosce. Del pari potrebbe sembrare ridondante il risalire alla discussione di principii già noti, ed in questa materia scientificamente illustrati ed anche praticamente discussi; tanto più che questo Parlamento medesimo ebbe altre volte l'opportunità di occuparsene.

La vostra Commissione ha peraltro il dovere di assicurare la Camera, che non omise gli studii consigliati da quanto avevano detto in passato, e con opposte sentenze, i rappresentanti del regno subalpino; ponderò la legge sarda del 30 ottobre 1859, e le altre vigenti negli Stati d'Italia che più non esistono; amò di conoscere anche gli atti della Giunta straordinaria, cui per primo il Farini aveva commesso nel 1860 di preparare il progetto della legge presente; e dopo avere uditi nella sessione del 1861 gli schiarimenti del proponente commendatore Minghetti, la Giunta stessa, verso la metà della sessione presente, concertò i varii emendamenti col Ministro dell'interno, e con quello dei lavori pubblici il quale

Y di

Apposizione di legge...

provisoriamente suppliva anche per la finanza. Essendo pertanto oggimai appurato e compiuto tutto quanto apparteneva all'ufficio nostro, abbiamo l'onore di sottoporre al senno della Camera la proposta ministeriale con tutte quelle riforme ed aggiunte, che sembrarono meglio opportune alla utilità pratica della legge. Essé non ne mutano la sostanza, benché presentino nei primi articoli una diversa compilazione.

Notiamo frattanto, che siccome suoleva obiettarsi il pericolo, che la libera intromissione dei tribunali nelle questioni amministrative potesse invadere le prerogative dell'autorità pubblica, o intralciare la esecuzion degli interessi generali; — così abbiamo posta cura a niente sottrarre di ciò, che deve rilasciarsi alle amministrazioni per il libero adempimento delle loro facoltà ed incumbenze; e si è guardato bene affinché la esecuzione degli ordini e dei provvedimenti amministrativi non subisse ritardo; ritenendo che l'intervento tutelare della giustizia civile non debba recare detrimento all'erario, e ai lavori ed alle occorrenze pubbliche. —

Parimente, riscontrando acciacciato il timore che per la difficoltà di separare le materie e di definirle le categorie, potesse restar qualche dubbio su i limiti delle competenze civili, con rischio di eccesso o di conflitto giurisdizionale; — l'opera nostra ha mirato a decifrare più esplicitamente le materie che venivano conservate alla prerogativa o alla risoluzione delle autorità amministrative, onde non potessero scambiarsi e confondersi con quelle che rientravano nella competenza dei tribunali comuni.

Finalmente, venendo anche opposto che nelle questioni amministrative si desidera un provvedimento più spedito, ed un soccorso di cognizioni che non sono familiari alla ordinaria magistratura; — noi abbiamo primieramente mirato a rimandare alla giurisdizione ordinaria, le questioni di fatto, e le risoluzioni di diritto civile e penale, che non possono stimarsi estranee alla di lei abituale competenza; successivamente abbiamo applicato alla cognizione dei privati reclami le forme più spedite e sommarie; e finalmente si è creduto che alle pubbliche amministrazioni resti agevole e sicuro di far valutare, anche nei tribunali ordinarii, quelle pratiche ragionevoli che solevano osservarsi dai giudici amministrativi, e che non sono un arcano, nè una grave difficoltà.

Così completando il progetto ministeriale, noi confidiamo che, senza imbarazzo e danno del pubblico interesse, possa la Camera adottare un progetto di legge, il quale porta anche nel contenzioso amministrativo le soddisfazioni della libertà, e le salvaguardie del diritto comune.

AMATTONI relatore.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like AMATTONI and various illegible signatures.

art. 2.
Appartengono per regola generale, alla giurisdizione (segue il tenore del 1° Alinea del 5. art. della Commissione)

art. 3.
E' riservato (segue testo 1° art. 2 della Commissione colle correzioni fatte)

Art. 4.
La cognizione delle questioni relative alle materie indicate s'intende riservata come sopra, quando i reclamanti affaccino deduzioni che direttamente investono gli ordini ed i provvedimenti amministrativi, ma non è impedito alle parti interessate di provvedersi convenientemente contro l'Amministrazione per la difesa dei loro propri diritti, o per le conseguenti reclusioni (segue il tenore del 2° Alinea del art. 3 della Commissione)

~~Art. 5.
Nelle questioni riservate, sarà presunta il~~

Art. 5.
Nelle questioni (segue il tenore del 1. Alinea del art. 3 della Commissione)
1° Alinea

Art. 6.
Non è fatta innovazione (segue 1° art. 4. della Commissione)

Art. 7.
Quando per gravi urgenze o pericoli (segue 1° art. 8. della Commissione)

Art. 8. riservate
Nelle materie di pubblica amministrazione, non escluso l'economato generale e l'ordinaria amministrazione, l'ordine municipale, si applicheranno le regole sulla competenza, l'appello, e il mezzo in cassazione, secondo le diverse procedure comunali, provinciali, regionali, ma il giudizio sarà sempre formato sulla base delle norme di legge, regolamento, decreto, o contributo, e nulla innovato con le forme esse

Handwritten notes at the top of the page, including "Commissione" and "Ministero".

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
Gli affari di contenzioso-amministrativo, di cui nelle varie provincie conoscevano i tribunali amministrativi ed altre autorità diverse dai tribunali ordinari, saranno restituiti alla giurisdizione ordinaria o all'amministrazione attiva nei termini e modi stabiliti dalla presente legge.

Art. 1.
La cognizione dei reclami e delle liti derivanti dagli atti delle amministrazioni pubbliche, e che in varie parti d'Italia costituiva il contenzioso-amministrativo, sarà d'ora in poi regolata dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.
Entreranno nella giurisdizione dei tribunali ordinari:
1° Tutte le cause contravvenzionali;
2° Le questioni civili relative alle imposte indirette, ed anche alle imposte dirette dopo la pubblicazione dei ruoli, escluse le questioni di esiguo cata-stale e di riparto di quota;
3° Le contestazioni intorno ai contratti d'ogni genere stipulati colle amministrazioni pubbliche, salvo a queste la facoltà di stabilire nei contratti di lavoro e di amministrazione che le differenze che ne nascessero siano definite da arbitri;
4° Ed in genere ogni altra controversia nella quale, sebbene sia interessata l'amministrazione pubblica, si faccia questione di proprietà, di diritti alla medesima inerenti, dello stato delle persone, e di qualunque altro diritto privato che abbia fondamento nelle leggi civili.

Art. 2.
È riservata all'autorità amministrativa la cognizione delle questioni sopra:

Art. 3.
Per gli altri affari, non compresi nel disposto dell'articolo precedente, provvederà l'autorità amministrativa con decreto motivato, ammesse le rappresentanze delle parti o uditi i Consigli amministrativi che nei diversi gradi sono stabiliti dalla legge.

- 1° La legittimità e validità degli ordini delle amministrazioni pubbliche;
- 2° La confinazione delle provincie e delle comunità, e la formazione e rettificazione del catasto e dei registri censuari;
- 3° La direzione, classificazione e manutenzione delle strade ed acque pubbliche, e delle difese ed opere relative;
- 4° Le disposizioni e cautele attinenti alla navigazione, ai litorali ed ai porti;
- 5° I divieti e provvedimenti che interessano il servizio di sanità e la conservazione della salute pubblica;
- 6° Le disposizioni e i divieti occorrenti per l'esercizio delle private, la percezione delle tasse indirette e dei dazi spettanti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;
- 7° L'esecuzione, direzione e mantenimento di qualunque opera pubblica;
- 8° Il regolamento amministrativo delle servitù, passi e pedaggi pubblici, e dell'uso del suolo ed acque pubbliche;
- 9° La contabilità dello Stato, delle provincie e dei comuni, le liquidazioni e sindacati amministrativi;
- 10° Gli stipendi e pensioni degli impiegati;
- 11° La formazione dei ruoli e il riparto delle imposizioni e tasse, il regolamento delle quote dei consorzi e contributi;
- 12° L'appalto dei dazi di consumo e di posto nei mercati e piazze, e l'abbonamento convenzionale del dazio coi rivenditori al minuto.

Art. 4.
Non è fatta però innovazione né alla giurisdizione contenziosa in materia di contabilità, né a quella del Consiglio di Stato per le materie in cui provvede in prima ed ultima istanza, né alle attribuzioni che siano da leggi particolari deferite a Commissioni speciali.

Art. 5.
Nelle questioni come sovra riservate alla risoluzione amministrativa sono ammesse le rappresentanze delle parti private, e provvederà l'autorità superiore con decreto motivato, e proferito sul voto dei Consigli amministrativi ove siano stabiliti dalla legge, col voto di due impiegati designati come assessori a deliberare col superiore.

Art. 5.
Le opposizioni alle domande dell'amministrazione rispetto alle imposte dovranno, per essere ammissibili in giudizio, venire corredate dal certificato di pagamento delle medesime, meno il caso in cui si tratti di domande di supplemento.

Sarà però libero ai privati di contestare liti fra loro sulle sequele civili dei suddetti ordini ed atti amministrativi, ed

Art. 6.
Sul prezzo dei contratti tuttavia in corso non potrà ordinarsi sequestro senza che vi aderisca l'amministrazione interessata.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including "Cespa", "Le", "40", "26", "LT", "10", "AN", "912", "T8", and a plus sign.

Extensive handwritten notes and scribbles on the left side of the page, including "Commissione", "Ministero", and various illegible markings.

lutivo, e il privilegio della mano
regia; ... ma nessuna opposizione

(segue l'ultima finale dell'
art. 5. della Commissione)

Art. 9

E' data facoltà alle pubbliche amministrazioni di concludere nei contratti di affitto e di affitto per lavori e forniture, che fanno parte integrante degli atti di gestione, stipulati dai contratti stessi.

Art. 10.

Sul punto (segue l'art. 10 della Commissione)

Art. 11

Nelle questioni (segue l'art. 11 del Ministero)

Art. 12.

Il modo col quale (segue l'ultima alinea dell'art. 9. della Commissione)

Art. 13.

Le questioni (segue l'art. 9. del Ministero)

Art. 14

Le Commissioni (o autorizzazioni) alle leggi amministrative saranno irrisolvibili, e punite dai tribunali ordinari e ad procedure competenti in tali materie

Art. 15

Le punizioni (segue l'art. 15 della Commissione)

Art. 16

Da detta epoca (segue l'art. 16 della Commissione)

Il punto bisogno di ulteriori autorizzazioni

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

in conformità dei giudicati eseguiranno anche le rettificazioni o sgravii che potessero competere ad una delle parti di fronte all'altra, senza pregiudizio dell'amministrazione pubblica.

Art. 4.

Non è fatta innovazione alla giurisdizione del Consiglio di Stato per le materie sulle quali provvede in prima ed ultima istanza, nè alle cognizioni che siano da leggi particolari deferite a Commissioni speciali, e neppure alle attribuzioni del Consiglio di Ammiragliato.

Art. 5.

Apparterranno alla giurisdizione ordinaria tutte le questioni che finqui erano conosciute e decise dai consigli e tribunali del contenzioso-amministrativo.

1° Segnatamente saranno risolute secondo le regole ed i provvedimenti comuni, ed in libero contraddittorio con l'amministrazione pubblica:

- a) Tutte le questioni sullo stato e qualità delle persone;
- b) Quelle sulla proprietà e altri diritti reali, o sul possesso;
- c) Quelle relative alla esazione dei crediti dipendenti da titoli ordinarii, o da interessi amministrativi già liquidati e scaduti;
- d) Le esecuzioni immobiliari, e i giudizi d'ordine e distribuzione di somme, benchè derivassero da tasse non pagate;
- e) Tutte le trasgressioni per contravvenzione alle leggi amministrative.

2° Saranno conosciute dai tribunali ordinari, ma però con procedimento sommario, le liti cadenti:

- a) Sulle conseguenze giuridiche dei contratti di ogni specie stipulati dalle amministrazioni pubbliche ed anche dall'economato generale e dall'ordine mauriziano, o altro qualsiasi istituto privilegiato, salvochè l'amministrazione, valendosi della facoltà che si accorda con la legge presente, non abbia convenuto il giudizio degli arbitri per le questioni risultanti dall'accollo ed appalto di lavori e somministrazioni;
- b) Su qualunque privato diritto nascente dalle leggi civili e che sia relativo alle reintegrazioni, rimborsi e sequele pecuniarie degli atti amministrativi.

5° Restano fermi per la esazione del dovuto alle pubbliche amministrazioni i procedimenti esecutivi, col privilegio della mano regia.

Per altro, nessuna opposizione potrà essere ammessa contro la esazione delle imposizioni scadute, se non sia corredata del certificato di pagamento, menochè trattisi di domande di supplemento.

Art. 6.

Sul prezzo dei contratti tuttavia in corso non sarà efficace il sequestro di fronte all'amministrazione interessata, finchè essa non vi aderisca.

Art. 7.

Nelle questioni concernenti contratti di lavori o di somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di ordinare durante il giudizio e fare anche compiere ad economia la esecuzione del contratto per urgenza, da dichiararsi con decreto motivato e senza pregiudizio delle conseguenze di ragione.

Art. 8.

Quando, nei casi compresi nel disposto dal n° 3 dell'articolo 2, il punto della contestazione sia tra un atto dell'autorità amministrativa e un diritto che si pretenda leso, dovrà il tribunale limitarsi a dichiarare le conseguenze giuridiche dell'atto stesso, senza che questo possa essere revocato o modificato se non dietro ricorso in via amministrativa.

Anche in pendenza del giudizio potrà l'autorità amministrativa, in caso d'urgenza e con decreto motivato, ordinare la esecuzione dell'atto delle cui conseguenze si disputa, senza pregiudizio delle medesime.

Art. 9.

Le questioni devolute in forza di questa legge ai tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti i tribunali collegiali di prima istanza del luogo ove sia iniziato il giudizio; quelle che si trovino in secondo grado, avanti la corte d'appello del luogo stesso, senza bisogno né nell'uno né nell'altro caso di nuova procura.

Identico al qui contro.

Art. 7.

Art. 8.

(Il primo abbozza è compreso direttamente nell'articolo 5, § 2, lettera a.)

Quando, per gravi urgenze o pericoli, deve l'autorità amministrativa disporre o far opere sulla proprietà privata, o quando in pendenza del giudizio deve, per eguali ragioni, provvedere alla esecuzione dell'atto, delle cui conseguenze si disputa, notificherà sollecitamente agli interessati un decreto motivato, salvo sempre ai medesimi l'esperienza dei loro privati diritti.

Art. 9.

Per le competenze, gli appelli e i ricorsi in cassazione, si applicheranno ai singoli casi le regole ordinarie dei giudizi civili e contravvenzionali.

(Qualora si temesse che i tribunali mandamentali fossero poco convenienti, potrebbe invece dirsi): Bensì quando sia fatta opposizione alle significazioni o intimazioni, che potranno trasmettersi nel tribunale di mandamento, la contestazione del giudizio si farà sempre davanti i tribunali circondariali o di prima istanza; ma, se la causa sarà di merito inferiore, verrà risolta in Camera di Consiglio.

Il modo col quale saranno rappresentate le amministrazioni nei giudizi civili sarà regolato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Identico al qui contro.

Art. 11.

La presente legge andrà in esecuzione. *al 9. gennaio 1863*

Art. 12.

Da detta epoca in poi ~~si intendono~~ abolite tutte le leggi relative al contenzioso-amministrativo, finqui vigenti nelle varie parti del regno d'Italia, salve le speciali eccezioni stabilite nella legge presente.

T. Rossi

→ riforma

A quelle relative alle